Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 297/2013/(RA)FOR contro la Commissione europea

Decisione
Caso 297/2013/FOR - **Aperto(a) il** 12/03/2013 - **Decisione del** 19/12/2013 - **Istituzioni interessate** Commissione europea (Risoluzione da parte dell'istituzione) | Commissione europea (Nessuna ulteriore indagine giustificata) |

La denuncia riguarda la nuova nomina del presidente del comitato etico ad hoc della Commissione. Questo comitato è composto da tre persone attualmente non impiegate dalla Commissione. Il suo ruolo è quello di fornire consulenza alla Commissione sulle questioni etiche derivanti dall'attuazione del codice di condotta della Commissione per i commissari. In particolare, il Comitato fornisce consulenza in merito alle questioni etiche quando un ex commissario desidera assumere un impiego.

Il Mediatore ha osservato che il presidente era in conflitto d'interessi, dato che ha lavorato anche come avvocato che rappresentava gli interessi dei clienti del settore privato dinanzi alla Commissione. Ha constatato che la rinomina del presidente da parte della Commissione ha creato una situazione in cui il presidente avrebbe, in effetti, statuito sulle future prospettive occupazionali dei commissari che, sulla base delle loro attuali posizioni, hanno avuto un'enorme influenza su questioni di grande importanza per i clienti privati del presidente.

Di conseguenza, il Mediatore ha ritenuto che gli interessi privati del presidente fossero tali da incidere negativamente sul modo in cui ha esercitato il suo ruolo di presidente del comitato.

Non era necessario che il Mediatore formulasse raccomandazioni alla Commissione in quanto la Commissione ha sostituito il presidente prima del completamento dell'indagine del Mediatore.

Il contesto della denuncia

1. La Commissione europea è custode dei trattati. Ma chi custodisce il guardiano? Certamente, i tribunali dell'UE e il Mediatore lo fanno. La Commissione ha inoltre istituito i propri meccanismi di controllo ed equilibri. Uno di questi meccanismi è il comitato etico ad hoc della Commissione [1] . Il comitato etico ad hoc, composto da tre persone che attualmente non lavorano in seno alla Commissione, fornisce pareri alla Commissione su questioni etiche generali che sorgono in relazione all'interpretazione del codice di condotta della Commissione per i commissari [2] . Il comitato etico ad hoc ha anche il compito specifico di fornire alla Commissione un parere sulle questioni etiche che possono sorgere quando un commissario desidera assumere un posto di lavoro dopo aver lasciato la Commissione. La Commissione decide, tenendo conto delle conclusioni del suo comitato etico ad hoc, se il lavoro previsto possa compromettere l'integrità della Commissione [3] .

2. L'8 febbraio 2013 i denuncianti, tre ONG note come LobbyControl, Corporate Europe Observatory e Corporate Accountability International, hanno denunciato al Mediatore la nuova nomina di uno dei tre membri del comitato etico ad hoc [4] . Hanno spiegato al Mediatore che il 14 gennaio 2013 avevano contattato la Commissione per esprimere le loro preoccupazioni circa la riconferma di tale membro del comitato etico ad hoc (mentre il denunciante ha individuato tale persona nelle sue dichiarazioni pubbliche in materia, il Mediatore si limiterà a fare riferimento a tale persona come membro A). I denuncianti hanno sottolineato alla Commissione che l'articolo 4 della decisione della Commissione che istituisce il comitato etico ad hoc stabilisce che i membri del comitato etico ad hoc devono dimostrare "l' *indipendenza, una registrazione impeccabile del comportamento professionale e una solida conoscenza del quadro giuridico e dei metodi di lavoro esistenti della Commissione* ". I denuncianti hanno osservato che il membro A, un funzionario della Commissione di alto rango in pensione, lavora attualmente per un importante studio legale che offre servizi di lobbying ai suoi clienti su questioni dell'UE. Ha aggiunto che lo studio legale non ha sottoscritto il registro Commissione-Parlamento per la trasparenza. I denuncianti hanno quindi messo in discussione l'indipendenza e il comportamento professionale del membro A e hanno chiesto alla Commissione di riesaminare la sua decisione di nominare membro A come membro del suo comitato etico ad hoc. Quando la Commissione ha rifiutato, i denuncianti si sono rivolti al Mediatore.

Oggetto dell'indagine

3. I denuncianti sostengono che:
- La decisione della Commissione di rinominare uno dei membri del suo comitato etico ad hoc viola l'articolo 4 della decisione della Commissione del 2003 che istituisce il comitato etico ad hoc.
- Le attività del comitato etico ad hoc non sono sufficientemente trasparenti.

4. I denuncianti sostengono che:
- La Commissione dovrebbe revocare tale nuova nomina e nominare un sostituto che soddisfi, e sembra soddisfare, il requisito dell'indipendenza.

- La Commissione dovrebbe introdurre una politica proattiva in materia di trasparenza che preveda a) la pubblicazione online dei CV e delle dichiarazioni di interesse dei membri del comitato etico ad hoc, come nel caso dei consulenti speciali della Commissione; (B) migliorare la trasparenza online sia per quanto riguarda i membri del comitato etico ad hoc sia per le sue decisioni.
- Al fine di garantire che le decisioni in materia di etica dei commissari siano realmente indipendenti, la Commissione dovrebbe, a lungo termine, istituire un comitato etico indipendente, con un mandato più ampio e meglio definito rispetto al comitato esistente, che si occupi principalmente di questioni post-occupazione. Tale comitato dovrebbe essere pienamente indipendente e composto da esperti in materia di etica della pubblica amministrazione.

L'inchiesta

5. I denuncianti hanno presentato la denuncia al Mediatore l'8 febbraio 2013. Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di presentare un parere sulla denuncia entro il 30 giugno 2012. Nella sua lettera di apertura dell'indagine, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di formulare osservazioni sulle seguenti domande:

1) Se il membro A soddisfi i criteri necessari di cui all'articolo 4 della decisione della Commissione del 2003 che istituisce il comitato etico ad hoc, che stabilisce che la nomina dei membri richiede la loro "indipendenza, una registrazione impeccabile del comportamento professionale, nonché una solida conoscenza del quadro giuridico e dei metodi di lavoro esistenti della Commissione". In particolare, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di prendere in considerazione:

a) la necessità di prendere in considerazione l'eventuale comparsa di conflitti di interesse per quanto riguarda questo membro del comitato etico ad hoc;

B) il fatto che l'impresa legale per la quale lavora non si sia iscritta al registro per la trasparenza;

c) la sua indipendenza nel valutare i potenziali conflitti di interesse che coinvolgono gli ex commissari;

d) la mancanza di informazioni da parte della Commissione in merito all'identità dei clienti del suddetto studio legale.

2) Se le attività del comitato etico ad hoc e gli interessi dei suoi membri siano sufficientemente trasparenti.

3) se la Commissione dovrebbe istituire un comitato etico indipendente, con un mandato più ampio e meglio definito rispetto al comitato esistente, che si occupa principalmente di questioni post-impiego.

6. L'8 maggio 2013 i denuncianti hanno contattato il Mediatore per sollevare altre due questioni relative all'indagine, vale a dire:

1) Il ruolo che il deputato A avrebbe svolto in un'indagine dell'OLAF che ha portato alle dimissioni del commissario Dalli dalla Commissione;

2) Il denunciante ha inoltre dichiarato di aver appreso che il deputato A fornisce consulenza, in qualità di avvocato, all'industria del tabacco. I denuncianti affermano che si tratta di una violazione delle linee guida per l'attuazione dell'articolo 5.3 della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo.

7. Il Mediatore ha quindi portato queste ulteriori questioni all'attenzione della Commissione e le ha chiesto di affrontarle nel suo parere.

8. Il 23 luglio 2013 la Commissione ha presentato il suo parere al Mediatore. Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione ai denuncianti. Il 15 settembre 2013 hanno presentato osservazioni sul presente parere al Mediatore europeo.

9. Il 26 novembre 2013 il Mediatore ha inviato una lettera al vicepresidente Šefčovič della Commissione in cui illustrava il ragionamento che potrebbe sostenere un eventuale progetto di raccomandazione futuro alla Commissione chiedendo la sostituzione del membro A.

10. Il 18 dicembre 2013 la Commissione, nel suo briefing stampa di mezzogiorno, ha dichiarato di aver deciso di sostituire il membro A in qualità di membro del comitato etico ad hoc.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Allegazione e relativa richiesta relativa alla riconferma del membro A al comitato etico ad hoc

Argomenti presentati al Mediatore

11. I denuncianti hanno sostenuto, nella loro denuncia al Mediatore, che la decisione della Commissione di rinominare il membro A del comitato etico ad hoc ha violato l'articolo 4 della decisione della Commissione del 2003 che istituisce il comitato etico ad hoc, secondo cui la nomina dei membri richiede "indipendenza, una registrazione impeccabile del comportamento professionale e una solida conoscenza del quadro giuridico e dei metodi di lavoro esistenti della Commissione". I denuncianti hanno sostenuto che il deputato A non possiede né il livello di indipendenza né l'impeccabile documentazione del comportamento professionale necessario per soddisfare tali criteri.

12. I denuncianti hanno osservato che il membro A è attualmente un avvocato/lobbista

aziendale in un importante studio legale multinazionale. Hanno aggiunto che il sito web dello studio legale in cui lavora informa i potenziali clienti che lo studio legale offre una "miscela di competenze giuridiche e politiche" e che lo studio legale può aiutare a "avvicinare il governo o le istituzioni dell'UE... fornendo consulenza sul processo parlamentare e politico, e redigendo e presentando modifiche alla legislazione proposta". Il sito web dello studio legale ha anche descritto il membro A come specializzato in politiche della Commissione europea, diritto comunitario e diritto della concorrenza, commercio, banche, fiscalità e relazioni governative e politiche pubbliche. Il denunciante ha sostenuto che i termini "relazioni governative e politiche pubbliche" sono sinonimo di servizi di lobbying.

13. I denuncianti hanno aggiunto che quando, nel 2007, il deputato A ha lasciato il suo posto presso la Commissione per lavorare per lo studio legale, la Commissione ha concesso l'approvazione per il suo trasferimento nello studio legale a condizione che non avrebbe esercitato pressioni sugli ex colleghi né trattare i casi riguardanti il suo precedente dipartimento per un anno. I denuncianti hanno inoltre osservato che lo studio legale in cui lavora il membro A non è iscritto nel registro volontario per la trasparenza dell'UE, nonostante offra servizi di lobbying. Ciò significa, secondo i denuncianti, che è impossibile vedere per quali clienti il membro A e i suoi colleghi lavorino. I denuncianti hanno quindi concluso che il fatto che il membro A lavori per uno studio legale che offre servizi di lobbying, ma che non ha aderito al registro per la trasparenza, mette in dubbio se il membro A abbia un "registro impeccabile di comportamento professionale" in relazione all'etica e al lobbismo.

14. I denuncianti hanno fornito esempi di riunione del membro A con funzionari del Servizio giuridico della Commissione nel settembre 2011 e nel settembre 2012 al fine di rappresentare gli interessi di una società del tabacco. I denuncianti hanno informato il Mediatore che la Commissione aveva scritto ai denuncianti insistendo sul fatto che i contatti del membro A con il servizio giuridico della Commissione si limitavano alle questioni giuridiche relative alla "direttiva sul tabacco" e che, di conseguenza, tali contatti non costituivano un "lobbying". I denuncianti hanno osservato, a tale riguardo, che l'esperienza giuridica è richiesta e utilizzata per esercitare attività di lobbying in ogni momento, e utilizzare il linguaggio giuridico o discutere dell'interpretazione del testo giuridico è una strategia comune di lobbying.

15. I denuncianti hanno sostenuto che il ruolo del deputato A che rappresenta una società del tabacco (e altri clienti aziendali) solleva dubbi circa la sua indipendenza e la sua capacità di valutare rigorosamente i potenziali conflitti di interesse e giudicare se gli ex commissari che si trasferiscono in posti di lavoro nel settore privato siano appropriati o meno, se le condizioni e le restrizioni debbano essere imposte e, in caso affermativo, quali. I denuncianti hanno sostenuto che, per quanto riguarda un ruolo in un organo consultivo etico, la cui integrità e trasparenza sono fondamentali per la fiducia del pubblico nella Commissione europea, è particolarmente importante la comparsa di conflitti di interesse. È buon senso, ha affermato il denunciante, considerarlo "molto notevole", che il deputato A possa cambiare ruoli, dal suo ruolo nel comitato etico ad hoc, al suo ruolo che rappresenta i clienti privati in relazione alle questioni dell'UE. Ciò solleva certamente interrogativi sull'indipendenza del deputato A in qualità di "principale consulente etico dell'UE".

16. I denuncianti hanno affermato che, poiché non è ipotizzabile che non vi sia un'altra cifra, con le competenze pertinenti, ma senza tale contestata indipendenza e comportamento professionale, che potrebbe far parte del comitato etico ad hoc, non era difendibile rinominare il membro A a tale posizione.

17. I denuncianti hanno poi affermato che, sebbene al comitato etico ad hoc non sia stato ancora chiesto di valutare questioni etiche diverse dalla questione dell'impiego post-termine dei commissari, ciò non significa che non abbia il potenziale per farlo. Hanno affermato che, ad esempio, se le questioni che hanno portato alle dimissioni del commissario Dalli fossero state trasferite al comitato etico ad hoc, piuttosto che all'OLAF, membro A, una persona che rappresenta una società del tabacco, avrebbe valutato un caso incentrato su quello che il denunciante definisce uno "scalo di lobbying dell'industria del tabacco". Essi hanno affermato che, in ogni caso, se la Commissione sceglie di avvalersi della possibilità di chiedere al comitato etico ad hoc una consulenza su questioni etiche più ampie (vale a dire, casi che non riguardano solo conflitti di interesse successivi al rapporto di lavoro), l'indipendenza del deputato A diventerà immediatamente una questione, soprattutto finché non sarà chiaro chi siano i clienti del membro A e lo studio legale per il quale lavora.

18. I denuncianti hanno quindi insistito sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto valutare il membro A per eventuali conflitti di interesse. Senza conoscere gli interessi del deputato A, come avvocato o lobbista, non è chiaro in che modo la Commissione avrebbe potuto farlo.

19. I denuncianti hanno inoltre osservato che la Commissione ha risposto alle loro preoccupazioni affermando quanto segue:

"L'attività del membro A come consulente legale presso, uno studio legale che presta servizi, tra l'altro nel campo del diritto europeo, non pregiudica la sua indipendenza in quanto membro del comitato etico ad hoc. Il fatto che [una grande società del tabacco] sia uno tra un gran numero di clienti [nome dello studio legale] e che [membro A] abbia fornito consulenza legale a tale società non pregiudica l'indipendenza del comitato etico ad hoc né quella di [membro A] nell'esercizio del suo mandato come membro di tale comitato. Nel fornire consulenza legale alle società, [membro A] è vincolato dalle norme applicabili che si applicano alla professione legale. Quando agisce in qualità di membro del Comitato e contribuisce con gli altri membri ai pareri da trasmettere alla Commissione, agisce in piena indipendenza. I membri del Comitato sono stati ampliati grazie alla loro conoscenza approfondita delle istituzioni dell'UE e alla loro precedente dimostrazione di indipendenza in tale ruolo. La Commissione confida che, qualora un membro del comitato si trovi ad affrontare un rischio di conflitto di interessi che comprometta la sua indipendenza nell'esercizio del suo mandato, tale membro informerà immediatamente gli altri membri del comitato e la Commissione al fine di tutelare l'imparzialità e l'indipendenza del Comitato."

20. I denuncianti hanno sostenuto che questa risposta dimostra che la Commissione si basa interamente sulla "presunta integrità" dei membri del comitato etico ad hoc, che è esattamente ciò che è in questione. Essi hanno sostenuto di non ritenere che tale risposta sia adeguata.

21. Inoltre, in relazione alla dichiarazione contenuta nella risposta della Commissione in merito alla "precedente dimostrazione dell'indipendenza" da parte dei membri del comitato etico ad hoc, i denuncianti hanno sottolineato che il comitato etico ad hoc, sotto la presidenza del membro A, non aveva adottato, nel corso del triennio precedente, un approccio rigoroso alla regolamentazione dei casi di porta girevole che giustificherebbe un'affermazione del genere.

22. Inoltre, in relazione alla dichiarazione contenuta nella risposta della Commissione, che i membri del comitato etico ad hoc "dovrebbero informare immediatamente gli altri membri del comitato e della Commissione, se si trovassero di fronte a un rischio di conflitto di interessi", i denuncianti hanno affermato che non è chiaro se si tratti solo di un'ipotesi ottimistica o se esistano norme interne che stabiliscono quando e come i membri devono farlo. I denuncianti hanno dichiarato che non è chiaro se ciò sia mai accaduto, nei nove anni successivi alla costituzione del comitato etico ad hoc. In caso contrario, hanno affermato, la dichiarazione della Commissione è lungi dall'essere rassicurante. Hanno aggiunto che fare affidamento sull'iniziativa volontaria dei membri del comitato etico ad hoc è certamente insufficiente per evitare il rischio di conflitti di interesse e per garantire l'indipendenza dei membri del comitato etico ad hoc.

23. I denuncianti hanno inoltre fatto riferimento alla domanda che avevano posto alla Commissione in merito alla questione se il deputato A, nel suo ruolo di membro del comitato etico ad hoc, abbia fornito consulenza in merito alle decisioni relative agli ex commissari che si sono trasferiti presso società clienti dello studio legale presso il quale il membro A ha lavorato. Ciò costituirebbe, secondo il denunciante, un chiaro conflitto di interessi per il membro A. Tuttavia, hanno osservato che la Commissione "non dispone di informazioni sull'identità di uno studio legale che fornisce consulenza alle società che possono assumere ex commissari". Hanno inoltre osservato che "il fatto che uno dei soggetti privati per i quali un ex commissario lavora attualmente sia un cliente di uno o un altro studio legale non comporta alcun rischio di conflitto di interessi o di incompatibilità rispetto agli obblighi del trattato o del codice di condotta per i commissari". I denuncianti hanno dichiarato di non ritenere che si tratti di una risposta soddisfacente. È abbastanza evidente, hanno affermato, che se un Commissario desidera trasferirsi in una società che è un cliente privato dell'impresa per la quale lavora il deputato A, esiste un rischio prima facie di conflitto di interessi.

24. L'8 maggio 2013 i denuncianti hanno contattato il Mediatore per sollevare ulteriori questioni relative all'indagine del Mediatore. Il Mediatore ha quindi portato queste ulteriori questioni all'attenzione della Commissione e le ha chiesto di affrontarle nel suo parere. In sintesi, i denuncianti hanno informato il Mediatore che erano emerse ulteriori prove da una relazione trapelata dell'OLAF sulle questioni che hanno portato alle dimissioni dell'ex commissario Dalli, il che ha aggiunto alle loro preoccupazioni che l'appartenenza del deputato A al comitato etico ad hoc fosse politicamente insostenibile e moralmente inaccettabile. Hanno dichiarato che la relazione dell'OLAF rivela che è stata una società del tabacco a presentare la denuncia alla Commissione europea che ha avviato l'indagine dell'OLAF e che tale società di tabacco è stata assistita dal membro A (che ha stabilito contatti con un alto funzionario della Commissione in questo contesto). I denuncianti sostengono quindi che il deputato A ha svolto un ruolo fondamentale negli eventi che hanno portato alle dimissioni dell'ex commissario Dalli. Questo

ruolo illustra, hanno affermato, un conflitto di interessi inaccettabile nei seguenti modi.

25. I denuncianti hanno osservato che la società del tabacco ha contattato il deputato A per un parere su come trattare la questione in quanto era un cliente del membro A. Per loro conto, il deputato A ha quindi contattato un funzionario di alto livello, che a sua volta ha presentato la denuncia all'OLAF. Nel corso di questo periodo, il deputato A è stato membro del comitato etico ad hoc, che ha il compito non solo di consigliare ai commissari di accettare offerte di lavoro quando lasciano la Commissione, ma può anche essere chiesto dal Presidente della Commissione di esprimere pareri su qualsiasi questione etica generale riguardante l'interpretazione del codice di condotta per i commissari. È quindi ipotizzabile, hanno sostenuto i denuncianti, che il presidente della Commissione avrebbe potuto deferire la denuncia della società del tabacco al comitato etico ad hoc. Ciò avrebbe posto il deputato A in un assurdo conflitto di interessi.

26. I denuncianti hanno sostenuto che le informazioni sul ruolo del deputato A in (quello che i denuncianti chiamano) "l'affare Dalli", rivelate nella relazione dell'OLAF trapelata, evidenziano la preoccupazione iniziale dei denuncianti che, quando si tratta di un organo consultivo etico, la cui integrità e trasparenza sono fondamentali per la fiducia del pubblico nella Commissione, è particolarmente importante la comparsa di conflitti di interesse. Hanno aggiunto che, in quanto membro A lavora per una lobby/un'impresa legale, con clienti aziendali non divulgati, la sua indipendenza è fondamentalmente discutibile, così come la sua capacità di consigliare adeguatamente la Commissione sui conflitti di interesse nei casi di porte girevoli e su qualsiasi questione etica generale riguardante l'interpretazione del codice di condotta per i commissari. In tale contesto, i denuncianti hanno nuovamente chiesto alla Commissione di revocare la nomina del membro A al comitato etico ad hoc.

27. Quando i denuncianti hanno portato all'attenzione della Commissione le preoccupazioni emerse dalla relazione dell'OLAF trapelata, la Commissione ha risposto direttamente ai denuncianti il 19 giugno 2013. I denuncianti hanno fornito al Mediatore una copia della lettera della Commissione, che è stata aggiunta al fascicolo del Mediatore. In tale lettera la Commissione ha dichiarato che il deputato A non ha svolto "un ruolo" nell'indagine dell'OLAF relativa all'ex commissario Dalli. La Commissione ha dichiarato che il membro A ha contattato un alto funzionario della Commissione nel maggio 2012 per chiedere come la società del tabacco potesse ufficialmente informare la Commissione delle loro preoccupazioni. Da quel momento in poi, la Commissione afferma che il membro A non ha avuto alcun coinvolgimento nella questione. La Commissione ha dichiarato che non vi era alcun impatto né collegamento con il suo ruolo di membro del comitato etico ad hoc e non vi era motivo di non rinominarlo. La Commissione ha poi affermato che il comitato etico ad hoc ha un ruolo specifico, che consiste nel fornire consulenza sull'occupazione assunta dai commissari per un certo periodo dopo la loro uscita dalla Commissione e su questioni etiche generali relative al codice di condotta dei commissari. Essa ha poi dichiarato che, quando la Commissione ha ricevuto la denuncia di una società del tabacco, essa è stata inviata all'OLAF, che era l'organo competente per trattare tali denunce. Tali questioni non sarebbero mai state sottoposte, secondo la Commissione, al comitato etico ad hoc. Il problema di un possibile conflitto d'interessi non è mai sorto. La Commissione ha concluso affermando che non intende revocare la nomina del membro A al

comitato etico ad hoc.

28. Nel parere trasmesso al Mediatore, la Commissione ha innanzitutto confermato tutti i punti sollevati dal Segretario generale della Commissione nella sua risposta a uno dei denuncianti il 28 gennaio 2013. Ha poi sviluppato un certo numero di punti, come richiesto dal Mediatore europeo.

29. Per quanto riguarda la posizione della Commissione sulla necessità di evitare la comparsa di conflitti di interesse relativi al membro A, la Commissione ha dichiarato di essere impegnata a promuovere l'etica e la trasparenza. Ha aggiunto di aver messo in atto una politica per gestire efficacemente la questione dei conflitti di interesse e per prevenire la comparsa di conflitti di interesse. Tuttavia, la Commissione non condivide le preoccupazioni del denunciante per quanto riguarda l'eventuale comparsa di conflitti di interesse che coinvolgono uno dei tre membri del comitato etico ad hoc.

30. La Commissione ha osservato che i denuncianti ritengono che il comitato etico ad hoc non sembri soddisfare i requisiti di indipendenza necessari. Tuttavia, la Commissione ha insistito sul fatto che i denuncianti non forniscono alcun fatto preciso a sostegno della loro valutazione/sospetto. Al fine di far apparire un conflitto d'interessi, la Commissione ha sostenuto che sarebbe necessario indicare in quale situazione e in quale misura si verificherebbe un conflitto di interessi. Il denunciante non ha fornito, ha sostenuto, alcun elemento fattuale che giustifichi un conflitto di interessi reale o apparente per quanto riguarda le situazioni valutate dal comitato etico ad hoc e i suoi pareri sulle attività post-ufficio degli ex commissari.

31. Inoltre, la carriera e il profilo delle tre personalità scelte come membri del comitato etico ad hoc sono al di sopra di ogni sospetto. La Commissione ha dichiarato di non poter accettare l'opinione dei denuncianti, che mette in discussione l'integrità dei membri del comitato etico ad hoc [5] e che invoca l'apparizione di un conflitto di interessi, senza fornire argomenti comprovanti. La Commissione respinge quindi ciò che definisce la confusione del denunciante tra l'integrità di un membro del comitato etico ad hoc e il fatto che egli possa fornire consulenza legale a determinati clienti.

32. Per quanto riguarda la posizione della Commissione in merito al fatto che lo studio legale per il quale i lavori dei deputati A non hanno aderito al registro per la trasparenza, la Commissione ha affermato che sia la Commissione che il Parlamento europeo incoraggiano coloro che desiderano essere coinvolti nel processo decisionale europeo a registrarsi su base volontaria nel registro per la trasparenza. Tuttavia, l'iscrizione nel registro per la trasparenza non è obbligatoria. Pertanto, il fatto che uno studio legale non sia registrato non può essere considerato, di per sé, come un dubbio sull'indipendenza e sull'integrità degli avvocati che lavorano per tali studi legali.

33. Per quanto riguarda la posizione della Commissione in merito all'indipendenza del deputato A nella valutazione dei potenziali conflitti di interesse tra gli ex commissari, la Commissione ha affermato che il comitato etico ad hoc è un organo di tre membri che lavora in modo collegiale, il cui compito è essenzialmente quello di valutare la compatibilità con il trattato e con il codice di

condotta per i commissari delle attività post-ufficio previste dagli ex commissari. Secondo la Commissione, non sono stati forniti elementi giustificativi (da parte dei denuncianti) per confermare l'esistenza di conflitti di interesse reali o apparenti per quanto riguarda le situazioni valutate dal comitato etico ad hoc e i suoi pareri sulle attività post-ufficio degli ex commissari.

34. La Commissione ha poi affermato che i membri del comitato etico ad hoc agiscono in piena indipendenza e contribuiscono all'analisi e ai pareri del comitato etico ad hoc tenendo conto solo del mandato del comitato etico ad hoc e della necessità di valutare la compatibilità delle attività post-ufficio degli ex commissari con i trattati e il codice di condotta per i commissari. Non vi è alcun nesso, né ingerenza tra i procedimenti del comitato etico ad hoc e qualsiasi attività professionale che fornisca consulenza legale, in qualità di avvocato, ai clienti di uno studio legale.

35. Per quanto riguarda l'argomento dei denuncianti secondo cui la Commissione non disponeva di informazioni sull'identità dei clienti dello studio legale presso il quale lavorava il membro A, la Commissione ha dichiarato di non ravvisare alcun motivo di preoccupazione connesso al fatto che non è informata dell'identità dei clienti di detto studio legale. Ha affermato che, come già spiegato dalla Commissione al denunciante, i rischi di conflitti di interesse, che devono essere esclusi per quanto riguarda le attività post-ufficio dei commissari, riguardano gli ex portafogli dei commissari. Il fatto che uno dei soggetti privati per i quali un ex commissario lavora attualmente sia un cliente di uno o un altro studio legale non comporta alcun rischio di conflitti di interesse o di incompatibilità per quanto riguarda gli obblighi del trattato o del codice di condotta per i commissari. Inoltre, i denuncianti fanno di questa affermazione una possibilità ipotetica, senza fornire alcun elemento concreto che possa mostrare un conflitto concreto nei confronti di questo membro del comitato etico ad hoc.

36. Nelle loro osservazioni sul parere della Commissione, i denuncianti hanno anzitutto ribadito che la loro denuncia riguarda principalmente l'obbligo di indipendenza dei membri del comitato etico ad hoc e di un'impeccabile esperienza di comportamento professionale. Il denunciante ritiene che la riconferma del deputato A abbia violato tale obbligo.

37. Il denunciante ha poi chiarito che la loro denuncia riguarda solo un membro del comitato, il membro A, non il comitato etico ad hoc nel suo complesso [6] .

38. Il denunciante ha poi sottolineato che, conformemente alla definizione dell'OCSE di "conflitto di interessi" [7] , è opportuno affrontare il rischio di conflitti di interesse. In tale contesto, non si tratta di una questione pertinente esigere la prova dell'esistenza di una qualche forma di abuso. In altre parole, un approccio precauzionale ai conflitti di interesse è appropriato. Per un organismo come il comitato etico ad hoc, la Commissione dovrebbe adottare un approccio precauzionale particolarmente a basso rischio nei confronti dei conflitti di interesse.

39. I denuncianti hanno poi affermato che il ruolo professionale del deputato A è incompatibile con il suo ruolo in seno al comitato etico ad hoc. Hanno insistito sul fatto che un rischio intrinseco di conflitto di interessi si verifica quando il membro A esercita entrambi questi ruoli. Il membro A non è quindi un candidato idoneo per l'adesione al comitato etico ad hoc.

40. I denuncianti hanno dichiarato di non aver tentato di fornire, né ritengono necessario fornire, alcun fatto preciso che dimostri un caso specifico di conflitto di interessi per quanto riguarda le situazioni valutate dal deputato A o i pareri espressi, mentre fanno parte del comitato etico ad hoc. Il punto della denuncia è, hanno insistito i denuncianti, che un rischio intrinseco di conflitti di interessi sorge quando il deputato A, che lavora in uno studio legale specializzato in "relazioni governative" e che rappresenta gli interessi dei clienti aziendali nei confronti dei suoi ex colleghi della Commissione, è anche incaricato di valutare il rischio di conflitti di interesse quando i commissari si trasferiscono nell'industria o nelle lobby.

41. Inoltre, hanno affermato i denuncianti, la Commissione ritiene che, in assenza di fatti dimostrati che dimostrino un conflitto di interessi effettivo, l'apparenza di uno non possa esistere. I denuncianti insistono sul fatto che si tratta di un onere indebitamente restrittivo della prova. Dal punto di vista della stampa pubblica e dei cittadini dell'UE, che hanno espresso la loro incredulità alla riconferma del deputato A, sembra esserci un rischio del tutto evidente di un conflitto di interessi quando un avvocato/lobbista aziendale, noto per incontrare i suoi ex colleghi della Commissione per conto dei clienti, viene nominato a un comitato etico incaricato di giudicare le implicazioni etiche dei casi di porte girevoli (e oltre).

42. Sembra che anche una prospettiva giuridica porti a questa conclusione, hanno affermato i denuncianti. Nel 2008, la Commissione ha imposto, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, la prevenzione dei conflitti di interesse successivi al rapporto di lavoro, talune restrizioni al posto di lavoro del deputato A si trasferiscono in un importante studio legale, vale a dire a non intervenire in alcun caso o fascicolo trattato dal servizio del deputato A presso la Commissione, mentre il deputato A era incaricato di tale servizio, e ad astenersi da qualsiasi contatto professionale con ex colleghi, per un periodo di un anno. Evidentemente, secondo i denuncianti, tali restrizioni sono state imposte perché la Commissione ha riconosciuto che esisteva il rischio che il suo nuovo lavoro presso il principale studio legale creasse un conflitto con gli interessi legittimi della Commissione.

43. Per quanto riguarda l'osservazione della Commissione secondo cui "... la carriera e il profilo delle tre personalità scelte come membri del comitato etico ad hoc sono al di sopra di ogni sospetto e la Commissione non può accettare la posizione del denunciante di mettere in discussione la loro integrità...", i denuncianti hanno affermato di ritenere che i membri del comitato etico ad hoc siano in qualche modo "al di sopra di qualsiasi sospetto", estremamente sorprendenti e difficili da difendere. Se la Commissione potesse semplicemente basarsi sull'indisponibilità morale di un individuo, cioè sulla possibilità per una persona di essere "al di sopra di ogni sospetto", allora non ci sarebbe bisogno di regole o orientamenti per l'appartenenza al comitato etico. I denuncianti hanno poi insistito sul fatto che la loro denuncia riguarda l'opportunità della riconferma del sig. A al comitato etico ad hoc, e la Commissione ha violato le norme di adesione del comitato etico ad hoc nel farlo.

44. Per quanto riguarda il punto di vista della Commissione secondo cui i membri del comitato etico ad hoc agiscono in piena indipendenza e contribuiscono all'analisi e ai pareri del comitato etico ad hoc, tenendo conto solo del mandato del comitato etico ad hoc e della necessità di

valutare la compatibilità delle attività post-ufficio degli ex commissari con i trattati e il codice di condotta dei commissari, e che non vi è alcun collegamento, né ingerenza tra i procedimenti del comitato etico ad hoc e qualsiasi attività professionale che fornisce consulenza legale, in qualità di avvocato, ai clienti di uno studio legale, i denuncianti hanno osservato che tali opinioni sembrano ancora una volta basate sulla convinzione che il membro A non sia moralmente imputabile. La Commissione si limita ad affermare che il deputato A agisce in modo del tutto indipendente, senza alcun altro interesse. I denuncianti hanno chiesto, su quali basi può essere certa la Commissione? I denuncianti hanno chiesto che la Commissione abbia esaminato in dettaglio ciascuno dei pareri del comitato etico ad hoc e li abbia incrociati con un elenco completo dei clienti dello studio legale del membro A, al fine di determinare l'assenza di sovrapposizioni?

45. I denuncianti hanno inoltre osservato che la Commissione stessa ha rivelato che il membro A si è incontrato due volte con il servizio giuridico per presentare pareri giuridici sulla proposta di direttiva sui prodotti del tabacco, pur avendo un'impresa di tabacco come cliente. In tal modo, i denuncianti hanno affermato che il deputato A presentava un punto di vista giuridico su una particolare proposta di legge ad un organismo di politica pubblica per conto di un cliente con profondi interessi commerciali nel contenuto di tale direttiva. I denuncianti hanno poi insistito sul fatto che qualsiasi avvocato, o persona che ha familiarità con il sistema giuridico o il mondo decisionale, sa che sia il trattato che la giurisprudenza sono aperti a interpretazioni giuridiche diverse e spesso contraddittorie. E parte di ciò che fa lo studio legale del membro A è quello di offrire e fornire questo tipo di servizi di lobbying ai clienti, riferendosi a questi servizi come "relazioni governative" e "politica pubblica" (in cui il membro A è specializzato). Questi servizi comprendono l'offerta di rappresentare un'interpretazione giuridica di una legge esistente o proposta ai funzionari pubblici, che è favorevole agli interessi di un cliente aziendale. Lo studio legale in questione pubblicizza questo tipo di servizio sulla pagina "strategia di difesa politica" del suo sito web, che dice ai potenziali clienti "potresti trovarsi di fronte alla prospettiva di uno sviluppo normativo o di una decisione politica che minaccia la natura stessa della tua attività" e che lo studio legale in questione può aiutare a "modellare la legge e la politica mentre si evolve" "avvicinando il governo o le istituzioni dell'UE".

46. I denuncianti hanno inoltre commentato l'opinione della Commissione secondo cui il deputato A non ha svolto alcun ruolo nell'avvio di un'indagine dell'OLAF relativa all'ex commissario Dalli. I denuncianti hanno osservato che, secondo la relazione dell'OLAF, la società del tabacco che ha informato la Commissione delle sue preoccupazioni relative all'ex commissario Dalli ha testimoniato di aver "contattato il membro A presso (nome dello studio legale) per ricevere consulenza. Su nostra richiesta ha contattato (un alto funzionario della Commissione) e abbiamo presentato una relazione scritta sulla questione." Ciò indica che la società del tabacco ha contattato il deputato A nella sua qualità di avvocato/lobbista. Hanno dichiarato di dedurre tale conclusione in quanto non è consuetudine che una grande società riceva consulenza gratuita da studi legali multinazionali; è di solito come cliente che una tale società cerca e riceve tale consulenza.

47. Nel riassumere la loro posizione, i denuncianti hanno dichiarato di non ritenere che il parere della Commissione abbia rimproverato i punti e gli argomenti contenuti nella loro denuncia. A

loro avviso, la loro censura è nella sua interezza. Hanno insistito sul fatto che non è opportuno che un ex funzionario della Commissione, che ora rappresenta gli interessi dei clienti aziendali, fornisca consulenza sulle implicazioni etiche delle attività post-ufficio dei commissari. Dati i suoi ruoli concorrenti, hanno insistito sul fatto che l'appartenenza del membro A al comitato etico ad hoc presenta un rischio intrinseco di conflitto di interessi.

Valutazione del Mediatore

48. Il Mediatore rileva innanzitutto che il denunciante non mette in discussione le credenziali etiche personali del deputato A (cfr. paragrafo 43 supra). Il Mediatore insiste inoltre sul fatto che la sua indagine non riguarda le credenziali etiche personali del deputato A. Infatti, come si evince dall'analisi che segue, le credenziali etiche personali del deputato A sono irrilevanti ai fini dell'analisi di tale questione.

49. L'articolo 4 della decisione della Commissione che istituisce il comitato etico ad hoc stabilisce che la nomina dei membri del comitato etico ad hoc richiede la loro " *indipendenza, una registrazione impeccabile del comportamento professionale, nonché una solida conoscenza del quadro giuridico e dei metodi di lavoro esistenti della Commissione* [8]". [8] È obbligo della Commissione garantire che tutti i membri del comitato etico ad hoc soddisfino tali criteri.

50. Il concetto di indipendenza, come viene utilizzato nella decisione della Commissione che istituisce il comitato etico ad hoc, comprende la necessità di garantire che tutti i membri del comitato etico ad hoc non si trovino in un conflitto di interessi.

51. L'OCSE ha definito un conflitto di interessi come *"un conflitto tra i doveri pubblici e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui il funzionario pubblico ha interessi di capacità privata che potrebbero influenzare indebitamente l'esercizio delle loro funzioni e responsabilità* ". Il Mediatore ritiene che tale definizione sia appropriata ai fini della presente indagine. Osserva che il termine "ufficiale pubblico" dovrebbe essere inteso come applicabile ai membri del comitato etico ad hoc quando svolgono il loro ruolo di membri del comitato etico ad hoc.

52. Il Mediatore osserva che la Commissione ha sostenuto (cfr. paragrafo 30 supra) che, affinché l'accusa del denunciante sia sostenuta, sarebbe necessario indicare in "quale situazione" e "in quale misura" tale conflitto di interessi esisterebbe. Ha poi aggiunto che il denunciante non aveva fornito alcun elemento fattuale a sostegno di un conflitto di interessi reale o apparente.

53. Il Mediatore sottolinea innanzitutto che un conflitto di interessi che coinvolga un membro del comitato etico ad hoc sarebbe problematico indipendentemente dalla sua portata.

54. Per quanto riguarda le situazioni in cui esisterebbe un tale conflitto di interessi, il Mediatore osserva che il denunciante sostiene che il deputato A, nella sua qualità di avvocato di un importante studio legale, agisce come un "lobbista". La Commissione contesta questa descrizione del lavoro del deputato A. Il Mediatore osserva, tuttavia, che, indipendentemente

dal fatto che il termine "lobbista" possa essere utilizzato per descrivere il lavoro del deputato A, non è contestato che il deputato A rappresenti interessi privati nel contattare la Commissione. Il Mediatore osserva che i denuncianti hanno fornito esempi di riunione del deputato A con funzionari del Servizio giuridico della Commissione nel settembre 2011 e nel settembre 2012 in rappresentanza degli interessi di una società del tabacco. La Commissione non contesta questa affermazione di fatto, ma insiste semplicemente sul fatto che i contatti del membro A con il servizio giuridico della Commissione si limitavano alle questioni giuridiche relative alla "direttiva sul tabacco" e che, di conseguenza, tali contatti non costituivano un "lobbying". In sintesi, è pacifico che il deputato A ha contattato i servizi della Commissione che "rappresentano" gli interessi dei privati dinanzi alla Commissione.

55. Anche se tale lavoro (legale) rappresentativo del deputato A non è chiamato lobbying, è problematico per i seguenti motivi.

56. Il Mediatore osserva ancora una volta che esiste un conflitto di interessi in presenza di *"un conflitto tra i doveri pubblici e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui il funzionario pubblico ha interessi di capacità privata che* potrebbero *influenzare indebitamente l'esercizio delle loro funzioni e responsabilità ufficiali" (il* corsivo è mio). Il fatto che un funzionario pubblico modifichi effettivamente il suo comportamento a seguito di un conflitto di interessi è irrilevante per quanto riguarda la determinazione dell'esistenza di un conflitto di interessi, tra gli interessi privati del funzionario pubblico e gli interessi pubblici, il che *potrebbe* influire indebitamente sull'esercizio delle sue funzioni e responsabilità. È la prospettiva, o addirittura la probabilità, che il comportamento di un funzionario pubblico *possa* essere influenzato da interessi privati, che è fondamentale per determinare l'esistenza di un conflitto di interessi. Anche se un esempio concreto di conflitto d'interessi che altera effettivamente il comportamento di un pubblico ufficiale sarebbe di fatto molto grave, il fatto che non sia stato dimostrato l'esistenza di un siffatto esempio è irrilevante per quanto riguarda l'esistenza o l'assenza di una situazione di conflitto di interessi.

57. In quanto tale, è irrilevante che la Commissione suggerisca ai denuncianti di non aver fornito alcun elemento fattuale a sostegno di un conflitto di interessi reale o apparente in relazione alle situazioni (già) valutate dal comitato etico ad hoc (v. punto 30 supra). Potrebbe essere il caso, osserva il Mediatore, che tutte queste situazioni siano state valutate correttamente.

58. Occorre piuttosto chiedersi se la natura degli interessi privati rappresentati dal deputato A *possa* influenzare una decisione adottata nell'ambito del suo ruolo in seno al comitato etico ad hoc.

59. Per quanto riguarda la natura specifica del ruolo del deputato A nel settore privato, il Mediatore comprende che il lavoro giuridico rappresentativo del deputato A va dalla semplice raccolta di informazioni dai funzionari della Commissione per conto di un cliente al tentativo di convincere i funzionari della Commissione di un argomento giuridico per conto di un cliente. Al fine di svolgere con successo il suo lavoro che rappresenta gli interessi (giuridici) dei clienti dinanzi alla Commissione, il deputato A deve prima avere accesso al personale della

Commissione. In effetti, il deputato A ha cercato e ottenuto tale accesso in passato ed è probabile che continui a farlo. Se è vero che qualsiasi membro del pubblico dovrebbe essere autorizzato a chiedere riunioni al personale della Commissione, è ragionevole ritenere che il **livello** di accesso di una persona *possa* essere indebitamente influenzato dal fatto che la persona ha un'influenza significativa sulle prospettive di lavoro post-termine dei commissari. In sintesi, il fatto che il deputato A parteciperà alla determinazione delle prospettive di impiego dei commissari comporta un onere significativo per il personale della Commissione che incontrerà il deputato A nella sua qualità privata di avvocato che rappresenta i clienti.

60. In sintesi, è concepibile che alcuni membri del personale potrebbero non essere disposti a rifiutare un incontro con il deputato A, dato il suo ruolo costante in seno al comitato etico ad hoc.

61. Allo stesso modo, non si può escludere che, su questioni concrete, i membri del personale potrebbero essere meno disposti a respingere gli argomenti dedotti dal deputato A quando svolge il suo lavoro che rappresenta gli interessi (giuridici) dei clienti dinanzi alla Commissione.

62. Analogamente, i membri del personale potrebbero essere meno disposti a non fornire, se richiesto dal deputato A, informazioni utili e approfondimenti sul lavoro della Commissione.

63. In sintesi, ancora una volta, il fatto che il deputato A parteciperà alla determinazione delle prospettive di impiego dei commissari comporta un onere significativo per il personale della Commissione che incontrerà il deputato A nella sua qualità privata di avvocato che rappresenta i clienti.

64. Il semplice fatto che tali *rischi* esistano è problematico. Non è sufficiente affermare che gli scenari potenziali di cui sopra non si sono (ancora) verificatisi. Piuttosto, è sufficiente rilevare che è ragionevole temere che *possano* verificarsi, data la natura del ruolo del deputato A che rappresenta gli interessi privati e la natura del suo ruolo in seno al comitato etico ad hoc.

65. I potenziali scenari di cui sopra hanno un impatto diretto sulla determinazione se il membro A si trovi in un conflitto di interessi. Nominando il membro A del comitato etico ad hoc, la Commissione mette il membro A stesso nella situazione di pronunciarsi sulle prospettive di lavoro post-termine di persone che potrebbero aver avuto un'incidenza diretta sul successo o sul fallimento del deputato A che rappresenta gli interessi giuridici dei suoi clienti dinanzi alla Commissione. Indipendentemente dalle credenziali etiche personali di qualsiasi membro del comitato etico ad hoc, non può essere garantito che tale membro non possa essere inavvertitamente influenzato dalla clemenza verso coloro che hanno favorito i suoi interessi privati, e viceversa.

66. Il Mediatore sottolinea, a tale riguardo, che il concetto di conflitto di interessi mira a garantire che non si verifichi alcuna situazione in cui una persona *possa* essere influenzata da interessi privati nello svolgimento di una funzione pubblica. È la mera possibilità che si verifichi una tale influenza che la nozione di conflitto di interessi intende affrontare. In quanto tale, se una persona ha un ruolo che rappresenta interessi privati che *potrebbero* influenzare il modo in

cui esercita il suo ruolo nel comitato etico ad hoc, tale persona non dovrebbe essere nominata al comitato etico ad hoc.

67. Il Mediatore ritiene, alla luce dell'analisi di cui sopra, che il deputato A abbia un ruolo che rappresenta interessi privati che potrebbero incidere negativamente sul modo in cui esercita il suo ruolo nel comitato etico ad hoc.

68. Nel raggiungere tale conclusione, il Mediatore ha inoltre esaminato attentamente tutte le argomentazioni avanzate dal denunciante e dalla Commissione per quanto riguarda il fatto che lo studio legale del membro A non figura nel registro per la trasparenza. Il Mediatore osserva che se lo studio legale in questione avesse deciso di aderire al registro per la trasparenza, ciò non ridurrebbe in alcun modo i problemi individuati dal Mediatore di cui sopra. In quanto tale, il Mediatore non ritiene che il fatto che lo studio legale del deputato A non figura nel registro per la trasparenza sia in alcun modo determinante rispetto alla constatazione di cui al paragrafo precedente.

69. Per quanto riguarda le argomentazioni dettagliate formulate dai denuncianti e dalla Commissione in relazione al ruolo del deputato A nel portare all'attenzione della Commissione le preoccupazioni riguardanti l'ex commissario Dalli, il Mediatore ritiene pertinente solo notare quanto segue. Il Mediatore osserva che, secondo i denuncianti (cfr. punto 46 supra), la società del tabacco ha testimoniato di aver contattato il membro A del suo studio legale "per ricevere consulenza" (su come affrontare le sue preoccupazioni in merito alle presunte azioni dell'ex commissario Dalli). La società del tabacco ha poi dichiarato che, su sua richiesta, il deputato A ha contattato un alto funzionario della Commissione in relazione alle preoccupazioni della società del tabacco. Ciò indica, osserva il Mediatore, che la società del tabacco ha contattato il deputato A nella sua qualità di avvocato. Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione ritenga che il deputato A abbia contattato la Commissione in qualità di ex funzionario sia inconcepibile che ingenuo.

70. Per quanto riguarda le argomentazioni dettagliate addotte dai denuncianti in merito all'impossibilità di identificare i clienti del membro A e del suo studio legale, è sufficiente rilevare che anche un esempio di membro A che contatta la Commissione nel suo ruolo di rappresentante di interessi privati sarebbe problematico. Come ha rilevato supra al punto 53, l'entità di un siffatto conflitto di interessi è irrilevante. Non dovrebbe essere tollerato alcun conflitto di interessi che coinvolga membri del comitato etico ad hoc. A tale riguardo, non vi è alcuna controversia tra la Commissione e i denuncianti sul fatto che il membro A si sia incontrato due volte con il servizio giuridico della Commissione per presentare pareri giuridici sulla proposta di direttiva sui prodotti del tabacco, pur avendo un'impresa di tabacco come cliente. In quanto tale, il Mediatore non ritiene determinante, al fine di giungere a una conclusione sulla presente accusa, esaminare ulteriormente la questione.

71. Il 26 novembre 2013 il Mediatore ha inviato una lettera al vicepresidente Šefčovič della Commissione in cui illustrava la motivazione di cui sopra e rilevava che tale motivazione potrebbe sostenere un eventuale progetto di raccomandazione futuro alla Commissione chiedendo la revoca della nomina del membro A al comitato etico ad hoc.

72. Il 18 dicembre 2013 la Commissione, nel suo briefing stampa di mezzogiorno, ha dichiarato di aver deciso di sostituire il membro A in qualità di membro del comitato etico ad hoc. Ha aggiunto che il deputato A ha recentemente informato la Commissione che desiderava dimettersi in qualità di membro del comitato etico ad hoc. Il Presidente della Commissione ha ringraziato il deputato A per il suo importante ruolo nel fornire una consulenza indipendente e imparziale per un periodo di quattro anni. La Commissione ha inoltre confermato il proprio apprezzamento per il lavoro degli altri due membri del comitato etico ad hoc, che, ha affermato, hanno convenuto di continuare a servire come membri del comitato etico ad hoc.

73. Il Mediatore, sempre il 18 dicembre 2013, ha pubblicato un comunicato stampa accogliendo con favore la decisione della Commissione di nominare un nuovo capo del suo comitato etico ad hoc. Ha dichiarato: "La credibilità del comitato etico ad hoc della Commissione era in gioco. Sono lieto che la Commissione abbia seguito il mio consiglio di nominare un nuovo capo. È stato difficile sostenere che le attività legate al cliente del capo precedente non costituissero un potenziale conflitto di interessi. È importante che i sospetti dei cittadini europei possano ora essere dissipati."

74. I denuncianti, sempre il 18 dicembre 2013, hanno pubblicato un comunicato stampa accogliendo con favore la decisione della Commissione di seguire il parere del Mediatore sostituendo il membro A come presidente del comitato etico ad hoc della Commissione. Hanno aggiunto che il deputato A non avrebbe mai dovuto essere nominato nel 2009, né tantomeno rinominato nel 2012. Hanno dichiarato che è scioccante che la Commissione fosse così ignara del rischio di conflitti di interesse nel caso di specie, anche quando i denuncianti hanno espresso le loro preoccupazioni. Hanno aggiunto che questa "spia saga" dovrebbe provocare una revisione globale del modo in cui la Commissione gestisce le questioni relative ai conflitti di interesse.

75. Alla luce delle azioni decisive della Commissione per affrontare l'accusa dei denuncianti in merito alla riconferma del membro A al comitato etico ad hoc, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia risolto questo aspetto della denuncia.

B. L'accusa e la relativa affermazione secondo cui il comitato etico ad hoc non è sufficientemente trasparente

76. Il denunciante ha sostenuto che le attività del comitato etico ad hoc non sono sufficientemente trasparenti. Hanno insistito affinché la Commissione adotti una politica proattiva in materia di trasparenza che preveda a) la pubblicazione online dei CV e delle dichiarazioni di interesse dei membri del comitato etico ad hoc, come nel caso dei consulenti speciali della Commissione; (B) migliorare la trasparenza online sia per quanto riguarda i membri del comitato etico ad hoc sia per le sue decisioni.

77. Nel parere trasmesso al Mediatore, la Commissione ha indicato che dedicherà una pagina specifica sul suo sito web EUROPA al comitato etico ad hoc, sul quale pubblicherà la decisione

della Commissione che istituisce il comitato etico ad hoc e le decisioni relative alla nomina dei membri del comitato etico ad hoc. Includerà anche i loro CV, nonché una dichiarazione sul loro onore attestante l'assenza di conflitti di interesse tra la loro funzione di membro del comitato etico ad hoc e le loro altre attività o interessi. La Commissione ha dichiarato che sta anche valutando la possibilità di pubblicare un estratto dei pareri formali del comitato etico ad hoc (tutela nel contempo i dati personali).

78. Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, i denuncianti hanno accolto con favore gli sforzi proposti per aumentare la trasparenza del comitato etico ad hoc. Tuttavia, hanno osservato che la pubblicazione di dichiarazioni in cui si afferma che non esistono conflitti di interesse su tale pagina web non sostituisce il fatto che i membri del comitato etico ad hoc non siano effettivamente soggetti al rischio di conflitti di interesse. Inoltre, hanno affermato che, poiché i clienti di un membro del comitato etico ad hoc sono molto rilevanti per determinare potenziali conflitti di interesse, tale pagina web dovrebbe includere una dichiarazione completa dei clienti di un membro. I denuncianti hanno suggerito che la creazione di questa pagina web dovrebbe essere parte del processo di chiarimento di ciò che costituisce un rischio di conflitto di interessi e parte di un più ampio impegno a favore di un approccio più solido che dovrebbe includere la definizione dei processi che la Commissione seguirà per valutare e prevenire tale rischio.

Valutazione del Mediatore

79. Il Mediatore prende atto dell'impegno della Commissione a dedicare una pagina specifica sul suo sito web EUROPA al comitato etico ad hoc, pubblicando le pertinenti decisioni della Commissione che istituiscono il comitato etico ad hoc e nominano i suoi membri, i loro CV, nonché una dichiarazione sull'onore che attesti l'assenza di conflitti di interesse tra la loro funzione di membro del comitato etico ad hoc e le altre attività o interessi. La Commissione ha dichiarato che sta anche valutando la possibilità di pubblicare un estratto dei pareri formali del comitato etico ad hoc (tutela nel contempo i dati personali). Il Mediatore ritiene che, se attuato, tale impegno possa servire a migliorare in modo significativo la trasparenza sia per quanto riguarda i membri del comitato etico ad hoc sia per le decisioni del comitato etico ad hoc. A tale riguardo, sebbene il Mediatore ritenga che non siano necessarie ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia, il Mediatore ritiene opportuno formulare un'ulteriore osservazione.

C. L'affermazione secondo cui la Commissione dovrebbe istituire un comitato etico indipendente

80. I denuncianti ritengono che la Commissione dovrebbe, a lungo termine, istituire un comitato etico indipendente, con un mandato più ampio e meglio definito rispetto all'attuale comitato etico ad hoc, che si occupa principalmente di questioni successive al rapporto di lavoro. Essi affermano che tale comitato dovrebbe essere pienamente indipendente e composto da esperti in materia di etica della pubblica amministrazione.

81. Nel parere trasmesso al Mediatore, la Commissione ha spiegato di aver precedentemente proposto di istituire un gruppo consultivo interistituzionale sulle norme nella vita pubblica [9] , incaricato di fornire consulenza sui principi generali di deontologia professionale applicabili all'istituzione, escludendo al contempo la possibilità di monitorare i singoli casi [10] . Così, il 21 ottobre 2003, la Commissione ha deciso di istituire un proprio comitato etico ad hoc. Il mandato di questa commissione è stato ampliato nel 2011, con l'adozione da parte della Commissione del suo nuovo codice di condotta per i commissari, che comprende attualmente una competenza consultiva per quanto riguarda la compatibilità delle attività post-ufficio degli ex commissari e del periodo di riflessione, se del caso, nonché la possibilità di esprimere pareri su richiesta del Presidente su qualsiasi questione etica generale riguardante l'interpretazione del codice di condotta per i commissari. La Commissione ritiene pertanto di disporre di un codice forte e che le sue attuali norme e procedure garantiscano l'applicazione di standard etici elevati.

82. Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, i denuncianti hanno osservato che il fatto che il Consiglio e il Parlamento non abbiano accettato un organismo etico interistituzionale nel 2000-2003 non impedisce alla Commissione di istituire un comitato etico adeguatamente indipendente per la Commissione, al posto dell'attuale comitato etico ad hoc.

83. I denuncianti, nel loro comunicato stampa del 18 dicembre 2013, in risposta alla sostituzione del membro A, hanno chiesto che il comitato etico ad hoc della Commissione fosse sostituito da un comitato etico pienamente indipendente, in cui i membri sono estratti da esperti dell'amministrazione etica nazionale. Tali persone non dovrebbero avere, hanno aggiunto, una storia nella Commissione.

Valutazione del Mediatore

84. Il Mediatore ritiene prematuro prendere posizione su tale affermazione alla luce dei recenti sviluppi relativi alla sostituzione del membro A. Essa valuterà se sia opportuno esaminare la questione alla luce dei futuri sviluppi relativi al funzionamento del comitato etico ad hoc ricostituito. In questo momento non sono quindi giustificate ulteriori indagini in relazione alla terza domanda.

D. Conclusioni

Sulla base delle sue indagini sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

Sostituendo il membro A in qualità di membro del comitato etico ad hoc, la Commissione ha adottato le misure necessarie per risolvere la prima accusa relativa alla riconferma del membro A al comitato etico ad hoc.

Non sono necessarie ulteriori indagini per quanto riguarda la seconda censura e la seconda e la terza censura.

La Commissione e il denunciante saranno informati di tale decisione.

Ulteriore osservazione

La Commissione dovrebbe rispettare il suo impegno a creare una pagina specifica sul suo sito web EUROPA relativa al comitato etico ad hoc e ai suoi lavori.

Emily O'Reilly

Fatto a Strasburgo il 19 dicembre 2013

[1] Il comitato etico ad hoc è stato istituito con decisione C(2003) 3750 della Commissione del 21 ottobre 2003.

[2] Disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_en.pdf [Link]

[3] Tale decisione della Commissione sarebbe basata sull'articolo 245 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) l'articolo 245 TFUE stabilisce che i commissari si astengono da qualsiasi azione incompatibile con le loro funzioni. Essa aggiunge che, al momento dell'adesione alla Commissione, essi si impegnano solennemente a rispettare, sia durante che dopo il loro mandato, gli obblighi che ne derivano e, in particolare, il loro dovere di agire con integrità e discrezione per quanto riguarda l'accettazione, dopo aver cessato di esercitare la carica, di determinati incarichi o benefici. In caso di violazione di tali obblighi, la Corte di giustizia può essere invitata a statuire che il commissario interessato sia, a seconda delle circostanze, ritirato obbligatoriamente conformemente all'articolo 247 o privato del suo diritto alla pensione o ad altre prestazioni.

[4] I tre membri del comitato etico ad hoc sono stati rinnovati nel dicembre 2012 per un secondo mandato triennale.

[5] Alla luce della formulazione del parere della Commissione, che si riferisce a tutti i membri del comitato etico ad hoc, il Mediatore ritiene necessario sottolineare, in questa sede, che, sebbene i denuncianti destano preoccupazioni circa l'appartenenza del membro A al comitato etico ad hoc, non sollevano preoccupazioni per quanto riguarda gli altri due membri del comitato etico ad hoc.

[6] Cfr. nota 5 di cui sopra.

[7] La definizione dell'OCSE di "conflitto di interessi" è: "un conflitto tra il dovere pubblico e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui il funzionario pubblico ha interessi privati che potrebbero influenzare indebitamente l'esercizio delle loro funzioni e responsabilità".

[8] Decisione C(2003) 3750 della Commissione del 21 ottobre 2003

[9] Commissione [COM(2000) 200 def.].

[10] [COM(2000) 200 def. e SEC(2000) 2077 def.].